

VERBALE

delle deliberazioni del

CONSIGLIO DIRETTIVO

Copia

n 93

del 28.05.2013

OGGETTO: Concessione del logo istituzionale e autorizzazione all'uso nelle etichette dei prodotti agricoli della Filiera e più in generale delle aziende agricole operanti all'interno del territorio del Parco, che aderiscono ad un sistema di certificazione con riduzione di input chimici (certificazione Biologica e/o Qualità Marche).

L'anno duemila tredici il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 10,00 nella sala delle adunanze, il CONSIGLIO DIRETTIVO, con l'intervento dei signori:

GIACCHETTI Lanfranco	- Presidente
STACCHIOTTI Gilberto	- Vice Presidente
BIONDI Edoardo	- Membro
CLEMENTI Federico	- “

e con l'assistenza del verbalizzante Direttore sig. Zannini dott. Marco

ha adottato la retroscritta deliberazione

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Direttore dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. Di mantenere quanto autorizzato nel provvedimento del commissario straordinario n.135 del 25/07/2012, alla suddetta cooperativa per l'uso del logo istituzionale per il progetto di Filiera Locale denominata LE PRODUZIONI DEL CONERO - LA QUALITÀ CHE TUTELA L'AMBIENTE" fino all'anno 2015;
2. Di concedere l'uso del logo istituzionale dell'Ente Parco Regionale del Conero ed autorizzare l'inserimento nelle etichette commerciali dei prodotti realizzati con materie prime ottenute interamente all'interno del territorio del Parco a tutte quelle aziende agricole in possesso dei seguenti requisiti:
 - ❖ riducono l'utilizzo di fertilizzanti chimici adottando sistemi di produzione dell'agricoltura biologica e/o della produzione integrata il tutto comprovato rispettivamente dal possesso delle certificazioni BIO e/o QM,
 - ❖ abbiano prodotti realizzati con materie prime ottenute interamente all'interno del territorio del Parco;

e che:

- ne abbiamo fatto richiesta al Parco del Conero presentando apposita domanda corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto conseguimento dei sopradetti requisiti;
- si impegnino, con apposita dichiarazione, ad applicare il logo esclusivamente ai loro prodotti ottenuti con materie prime provenienti interamente da coltivazioni all'interno del territorio del Parco e aventi le certificazioni sopra richiamate, nonché a sospendere tempestivamente l'uso del logo e comunicare all'Ente Parco qualsiasi variazione dei suddetti requisiti per tutto il periodo della concessione. L'autorizzazione, salvo diversa previsione nello specifico atto di rilascio, si intende valida per tre anni salvo comunque la presentazione per il secondo e terzo anno della richiesta di rinnovo corredata dell'attestazione del riconoscimento annuale di possesso dei requisiti delle sopradette certificazioni, rilasciato dagli organisti di certificazione competenti; successivamente al terzo anno dovrà essere presentata una nuova richiesta.

La richiesta di autorizzazione all'inserimento del logo istituzionale dell'Ente Parco Regionale del Conero, di durata triennale salvo diversa indicazione dell'atto di rilascio, dovrà di anno in anno essere rinnovata inviando l'attestazione del riconoscimento annuale di possesso dei requisiti delle sopradette certificazioni, rilasciato dagli organisti di certificazione competenti. Gli uffici verificano la documentazione presentata, possono richiedere ulteriore documentazione ed effettuare ulteriori verifiche sia sui prodotti in commercio che presso le aziende.

Nell'atto di concessione saranno inoltre indicati:

- o gli obblighi del concessionario;
- o la durata della concessione e la necessità di presentare la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti;
- o casi di sospensione e revoca della concessione da parte del Parco, controversie e modalità di recesso del concessionario;

E' prevista a discrezione del Direttore la possibilità di predisporre apposita modulistica per facilitare la presentazione della domanda, della richiesta di rinnovo e la dichiarazione dell'impegno da parte del legale rappresentante dell'azienda a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente il possesso dei requisiti.

Per quanto concerne la richiesta presentata dalla cooperativa agricola Terre del Conero Agricoltori per natura, l'autorizzazione all'uso del logo in etichetta per i prodotti aventi i requisiti sopra richiamati è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- un elenco delle aziende agricole che sono in possesso dei requisiti richiesti;
- documentazione attestante per ciascuna azienda il possesso delle certificazioni BIO e/o QM preventivamente controllato dalla stessa cooperativa;
- dichiarazione di impegno, per ciascuna azienda, ad applicare il logo esclusivamente ai loro prodotti ottenuti con materie prime provenienti interamente da coltivazioni all'interno del territorio del Parco e aventi le certificazioni sopra richiamate, nonché a sospendere tempestivamente l'uso del logo nel caso di perdita dei requisiti nonché a comunicare all'Ente Parco qualsiasi variazione dei suddetti requisiti per tutto il periodo della concessione.

Di dare mandato al Direttore di predisporre, con propria Determina, lo schema di concessione e autorizzazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 12 del Regolamento del Parco, da sottoporre poi alla firma del Presidente, previa verifica della documentazione presentata.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'Ente Parco Regionale del Conero con provvedimento del commissario straordinario n.135 del 25/07/2012 ha autorizzato alla Soc. Coop. Conero Agricoltura e Ambiente l'utilizzo del logo istituzionale esclusivamente per la Filiera Locale denominata "LE PRODUZIONI DEL CONERO - LA QUALITÀ CHE TUTELA L'AMBIENTE" fino all'anno 2015.

Nel corso dell'anno 2012, con atto notarile Dott. Scoccianti Sandro, la suddetta Società Cooperativa, per motivi organizzativi ha ritenuto necessario variare la propria ragione sociale modificandola in TERRE DEL CONERO AGRICOLTORI PER NATURA Società Cooperativa Agricola e quindi, quanto previsto nel provvedimento n.135/2012, viene riconosciuto e mantenuto dalla Cooperativa Terre del Conero Agricoltori per Natura.

Poiché è in essere un'Associazione temporanea di Impresa – tra la Cooperativa Agricola Terre del Conero e l'Ente Parco Regionale del Conero, con lo scopo di valorizzare le attività agricole presenti nell'area naturale del Conero attraverso il progetto di Filiera locale, in data 17/05/2013 ns. prot.2519 è pervenuta una richiesta da parte della Coop.va Terre del Conero di inserire all'interno delle etichette dei prodotti, del paniere della filiera locale, il marchio istituzionale dell'Ente Parco Regionale del Conero.

Che la Legge Regionale 15/94 prevede *Art. 1 Finalità (...) e) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali, nonché le attività agro-silvo-pastorali. (...) 2. Nelle aree regionali protette si favorisce la valorizzazione e la sperimentazione delle attività produttive compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente.*

Considerato che Regolamento del Parco del Conero prevede,

all'Art. art. 12. AZIONI DEL PARCO: (...)

Il simbolo è utilizzato in forma esclusiva solo dal Parco, o dai soggetti, pubblici e privati, appositamente autorizzati.

L'uso del simbolo in difetto di autorizzazione di cui sopra verrà perseguito a termini di legge.

Il Parco può autorizzare l'uso del simbolo, a discrezione della Giunta esecutiva, sia in forma gratuita che onerosa.

La concessione per lo sfruttamento del simbolo o parti di esso è data con delibera di Giunta esecutiva: l'atto dovrà contenere la data di scadenza della concessione (in assenza si intende triennale) e la quantificazione degli oneri a carico del concessionario, nel caso di concessione a titolo oneroso.

Qualora il soggetto richiedente ricavi un utile economico direttamente o indirettamente, l'uso sarà necessariamente oneroso ed i diritti di sfruttamento adeguatamente rapportati.

Le concessioni per qualsiasi tipo per l'uso del simbolo non potranno superare la durata i tre anni: tale concessione potrà essere rinnovata con deliberazione della Giunta esecutiva.

Ciascuna concessione viene regolata con apposita convenzione sottoscritta tra il legale rappresentante del Parco ed il concessionario.

La Giunta esecutiva del Parco decide autonomamente il numero delle concessioni, l'avvenuta concessione non può dare titolo di analogia da parte di concorrenti o di qualche altro soggetto.

L'uso del marchio, sia esso a titolo gratuito o oneroso, è ammesso esclusivamente per prodotti iniziative e messaggi compatibili con gli scopi istituzionali del Parco.

La Giunta esecutiva potrà richiedere, preventivamente all'emissione della concessione, visione del prodotto, dell'iniziativa e del messaggio di quant'altro ritenga necessario per appurare e garantire il

corretto abbinamento tra simbolo e la sua collocazione.

La Giunta esecutiva può esigere dal richiedente, a scopo precauzionale, un atto fideiussorio quale garanzia per la corretta applicazione delle norme del presente regolamento. La garanzia fideiussoria verrà restituita al momento dell'acertata correttezza di applicazione ed uso del simbolo.

Il Parco potrà svolgere controlli, attraverso il proprio personale o soggetti appositamente incaricati, in ogni momento ed in ogni luogo, per accertare la correttezza e l'applicazione del presente regolamento.

I prodotti, le iniziative ed i messaggi recanti il simbolo del Parco dovranno rispettare le normative vigenti; ogni inosservanza di legge comporta l'immediata cessazione del rapporto di concessione, senza restituzione di polizze di fideiussione o diritti di concessione versati al Parco.

All'Art. 5 AGRICOLTURA sono previste limitazioni all'utilizzo degli imput chimici quali diserbanti, concimi e fitofarmaci, tuttavia il controllo del rispetto di tali limitazioni risulta molto difficile o addirittura impossibile da parte degli organi preposti alla vigilanza nonché dallo stesso personale del Parco per cui si ritiene indispensabile condizionale il rilascio della concessione e dell'autorizzazione in oggetto esclusivamente alle aziende che si siano volontariamente sottoposte ad un sistema di controllo quale quello previsto dalla normativa europea per l'agricoltura biologica e dalla Regione Marche per il marchio Qualità Marche che prevede il rispetto di disciplinari di produzione integrata;

all'Art.5.12 Produzioni biologiche "Il Parco promuove e favorisce all'interno di tutto il territorio protetto l'agricoltura biologica per la valorizzazione della biodiversità, il benessere animale, la sicurezza alimentare, la produzione destinata al mercato, lo sviluppo rurale e il commercio equo e solidale.

Ai fini del presente regolamento, si considera agricoltura biologica quella certificata dalle apposite associazioni riconosciute a livello nazionale e collegate alle disposizioni della normativa vigente e delle sue successive modificazioni."

l'Ente Parco Regionale del Conero intende concedere l'uso del logo istituzionale dell'Ente Parco Regionale del Conero ed autorizza l'inserimento nelle etichette commerciali dei prodotti realizzati con materie prime ottenute interamente all'interno del territorio del Parco a tutte quelle aziende agricole in possesso dei seguenti requisiti:

- ❖ riducono l'utilizzo di fertilizzanti chimici adottando sistemi di produzione dell'agricoltura biologica e/o della produzione integrata il tutto comprovato rispettivamente dal possesso delle certificazioni BIO e/o QM,
- ❖ abbiano prodotti realizzati con materie prime ottenute interamente all'interno del territorio del Parco;

e che:

- ne abbiamo fatto richiesta al Parco del Conero presentando apposita domanda corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto conseguimento dei sopradetti requisiti;
- si impegnino, con apposita dichiarazione, ad applicare il logo esclusivamente ai loro prodotti ottenuti con materie prime provenienti interamente da coltivazioni all'interno del territorio del Parco e aventi le certificazioni sopra richiamate, nonché a sospendere tempestivamente l'uso del logo e comunicare all'Ente Parco qualsiasi variazione dei suddetti requisiti per tutto il periodo della concessione. L'autorizzazione, salvo diversa previsione nello specifico atto di rilascio, si intende valida per tre anni salvo comunque la presentazione per il secondo e terzo anno della richiesta di rinnovo corredata dell'attestazione del riconoscimento annuale di possesso dei requisiti delle sopradette certificazioni, rilasciato dagli organisti di certificazione competenti; successivamente al terzo anno dovrà essere presentata una nuova richiesta.

La richiesta di autorizzazione all'inserimento del logo istituzionale dell'Ente Parco Regionale del Conero, di durata triennale salvo diversa indicazione dell'atto di rilascio, dovrà di anno in anno essere rinnovata inviando l'attestazione del riconoscimento annuale di possesso dei requisiti delle sopradette certificazioni, rilasciato dagli organisti di certificazione competenti. Gli uffici verificano la documentazione presentata, possono richiedere ulteriore documentazione ed effettuare ulteriori verifiche sia sui prodotti in commercio che presso le aziende.

Nell'atto di concessione saranno inoltre indicati:

- gli obblighi del concessionario;
- la durata della concessione e la necessità di presentare la documentazione attestante il mantenimento dei requisiti;

- casi di sospensione e revoca della concessione da parte del Parco, controversie e modalità di recesso del concessionario;

E' prevista a discrezione del Direttore la possibilità di predisporre apposita modulistica per facilitare la presentazione della domanda, della richiesta di rinnovo e la dichiarazione dell'impegno da parte del legale rappresentante dell'azienda a comunicare tempestivamente ogni variazione inerente il possesso dei requisiti.

Per quanto concerne la richiesta presentata dalla cooperativa agricola Terre del Conero Agricoltori per natura, l'autorizzazione all'uso del logo in etichetta per i prodotti aventi i requisiti sopra richiamati è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- un elenco delle aziende agricole che sono in possesso dei requisiti richiesti;
- documentazione attestante per ciascuna azienda il possesso delle certificazioni BIO e/o QM preventivamente controllato dalla stessa cooperativa;
- dichiarazione di impegno, per ciascuna azienda, ad applicare il logo esclusivamente ai loro prodotti ottenuti con materie prime provenienti interamente da coltivazioni all'interno del territorio del Parco e aventi le certificazioni sopra richiamate, nonché a sospendere tempestivamente l'uso del logo nel caso di perdita dei requisiti nonché a comunicare all'Ente Parco qualsiasi variazione dei suddetti requisiti per tutto il periodo della concessione.

Di dare mandato al Direttore di predisporre, con propria Determina, lo schema di concessione e autorizzazione di cui sopra, nel rispetto dell'art. 12 del Regolamento del Parco, da sottoporre poi alla firma del Presidente, previa verifica della documentazione presentata.

Il Direttore
Dott. Marco Zannini

ENTE PARCO DEL CONERO

(sede in Comune Di Sirolo)

- cod. 42204 -

Il presente **verbale** viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Lanfranco GIACCHETTI

IL DIRETTORE

F.to Marco ZANNINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione:

è stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi

dal 22/07/2013 al .

è stata comunicata: Prefettura di Ancona

è stata trasmessa in data , Prot. n. alla Regione Marche - Comitato di Controllo

- è divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami

decorsi 20 giorni dal timbro di ricevuta apposto dal CO.RE.CO senza che siano intervenute interlocutorie e/o decisioni di annullamento

a seguito di comunicazione del Comitato regionale di Controllo di non aver riscontrato vizi di legittimità

nella seduta del n.

lì,

Il Direttore

F.to Dott. Marco Zannini